

28 GIUGNO
2020



di Alfredo
Perugi
lawfirmperugiusa@gmail.com

L'AVVOCATO RISPONDE

Ecco come il diritto italiano regola la trasmissibilità della cittadinanza e quali sono le regole per chi dall'estero (soprattutto USA) voglia ri-acquistarla

Tra "sangue" e "suolo"



LA DISCIPLINA in materia di cittadinanza, dopo un primo organico inquadramento contenuto nella legge n. 555/1912, fa oggi capo principalmente alla legge 91/1992. Unitamente alle successive modifiche ed integrazioni ed ai regolamenti di esecuzione, la legge ha mantenuto il principio dello "jus sanguinis" (diritto per discendenza) lasciando in posizione di residualità quello dello "jus soli" (il diritto per nascita sul territorio dello Stato).

Passando in rassegna i siti dei Comuni italiani, ho attinto a moltissime informazioni circa la documentazione da allegare all'istanza. Ne ho fatto una cernita riepilogativa dando poi il mio personale contributo. L'iter della procedura consolare per coloro che vogliono seguire tale strada, è invece ben dettagliata nel sito del Consolato Generale d'Italia. La procedura per l'ottenimento soprattutto di quel che riguarda il reperimento della documentazione, non appare così agevole e l'assistenza legale potrebbe necessitare a pratiche già avviate.

Iniziamo con il chiarire cosa sia la cittadinanza italiana basata sullo "jus sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Non in tutti gli Stati infatti, vige la regola della linea di sangue. Negli Stati americani vige infatti quella dello "jus soli": la cittadinanza si acquista nel Paese ove si nasce, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori. In Italia, invece, chi è nato in uno Stato in cui vige lo "jus soli" ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere avuto, anche in generazioni lontane, un avo italiano.

Per avo, a seguito della entrata in vigore della Costituzione italiana, deve intendersi sia un ascendente di sesso maschile che uno di sesso femminile, ma in quest'ultimo caso, non sarà sufficiente presentare una richiesta al Consolato, ma occorrerà proporre ricorso al Tribunale civile ordinario per ottenere una sentenza dichiarativa dello status di cittadino italiano per derivazione materna. Quindi, mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per "ius sanguinis" direttamente per via amministrativa, tramite Consolato se residenti all'estero, o tramite istanza al Sindaco, se residenti in Italia, per i discendenti nati prima di tale data, l'interessato deve necessariamente avviare un'azione giudiziaria. Per il riconoscimento della cittadinanza per "ius sanguinis" è dunque necessario prendere la residenza presso un qualunque Comune italiano ove l'interessato ha stabilito la residenza, salvo che non risieda all'estero?

Questo è il mio primo spunto di studio ed approfondimento: l'art 43, co. 2 del codice civile, colloca la residenza nel luogo in cui il soggetto ha posto la propria abituale dimora e l'interessato, sovente, non abita effettivamente in Italia. La Legge 91/1992 non impone la fissazione di una residenza del cittadino straniero in Italia. Ciò lo si evince dal fatto stesso che questi possa parimenti adire il Consolato italiano competente in caso di sua residenza all'estero. La residenza in un Comune italiano è quindi esclusivamente prevista ove il richiedente intenda far seguire l'istruttoria all'ufficio municipale, magari confidando in una maggiore rapidità di evasione rispetto al Consolato che dovrebbe invece limitarsi alla sola verifica che nessuno degli ascendenti emigrati abbia mai rinunciato all'originaria cittadinanza italiana.

Il richiedente dovrà quindi compilare in Comune un modulo di Iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento per cittadinanza per discendenza da avo italiano nella forma di una Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà in ordine al possesso di requisiti e documenti (affidavit).

Mi chiedo poi se occorra prendere pre-

ventivamente la residenza, ovvero presentare l'istanza di richiesta di cittadinanza? Una circolare del Ministero dell'Interno fugò il mio dubbio, poiché riconosce alla ricevuta della dichiarazione effettuata dal richiedente circa la sua intenzione di voler acquisire la cittadinanza, valido titolo ai fini dell'iscrizione anagrafica.

Quali sono poi i documenti da allegare a tale istanza? Altra circolare ministeriale elenca tutta una serie di documenti che consistono in tutti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) di ogni avo unitamente a quegli atti comprovanti la continuità della genealogia in assenza di naturalizzazione e rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di questi.

Sono sette differenti documenti. Nel caso di cittadini statunitensi il certificato di naturalizzazione americana da allegare è quello del "certificate of nonexistence of records" o similari, e l'USCIS, che ha l'autorità esclusiva sulle questioni relative ai documenti di cittadinanza dopo il 1906, può fornire una certificazione di non esistenza di un registro di naturalizzazione. Ad ogni modo tutti i documenti, se rilasciati negli USA, debbono essere in forma estesa ("long form") e dovranno essere tradotti e legalizzati.

Senza altro consiglio al cittadino straniero, in possesso ad esempio di un PS turistico che rivendica la cittadinanza "jure sanguinis", di richiedere dopo la presentazione dell'istanza, e dunque prima della scadenza dei tre mesi, un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, poiché alcuni comuni potrebbero richiederlo ai fini dell'iscrizione anagrafica. E' sicuro infatti che la procedura durerà oltre tre mesi e lo straniero sprovvisto potrebbe essere considerato irregolare. Spesso ho riscontrato delle difficoltà legate alla trasformazione subita dai nomi o cognomi degli avi, ed in tal caso è stato necessario ricorrere all'Autorità giudiziaria al fine di veder accertato e dichiarato che quella persona e i differenti alias sono i medesimi.

Non minori sono le difficoltà che si incontrano quando fra gli avi figurano un'ascendente di sesso femminile poiché questa avrà mutato, coniugandosi, il cognome del figlio.

Altri impedimenti potrebbero essere quelli che si incontrano nel reperire tutti i documenti cartacei, poiché andati smarriti o dispersi per motivi diversi (si pensi ad una distruzione bellica degli uffici, alla soppressione di municipalità, etc). Per sopperire a tali difficoltà è possibile darne prova diversamente (ar-

chivi parrocchiali, archivi militari etc.).

E se infine vi è un avo naturalizzato? Occorre distinguere se questo è divenuto tale prima o dopo la nascita del proprio figlio. Se infatti è stato naturalizzato successivamente, il proprio figlio potrà sempre, per sangue, richiedere la cittadinanza, allegando una copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento. Una volta in possesso di tutta la documentazione e consegnata all'Ufficio, questo richiederà ai Consolati competenti l'attestazione di non rinuncia alla cittadinanza ed il certificato contestuale del richiedente.

Come precisato dalla giurisprudenza, in caso di difficoltà è onere dell'amministrazione provare la circostanza contraria, poiché la stessa sarebbe gravata da un onere minore rispetto al privato cittadino. Diversamente da altri tipi di acquisto della cittadinanza, il procedimento si dovrebbe concludere nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda così come previsto dal Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero. Dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero, la tempistica potrà infatti essere variabile in ragione dei tempi di risposta dei vari Consolati interpellati.

Certamente i tempi non possono durare ad oltranza. L'assistenza di un legale interviene anche in questi casi, proprio perché può accadere che venga violata la normativa in materia del procedimento amministrativo. Il giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi dello Stato italiano che deve avvenire improrogabilmente entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione di cittadinanza italiana sarà l'atto finale. Decorso tale termine il decreto perde ogni efficacia.

Il Sindaco del comune di residenza (ovvero il Consolato italiano se la residenza è all'estero) al termine, emetterà la certificazione di cittadinanza che verrà trasmessa all'Ufficio di stato civile per la sua trascrizione degli atti di stato civile. Ne verrà poi data comunicazione, oltre che all'interessato, anche alla Prefettura, alla Questura e al Ministero dell'Interno, Divisione Cittadinanza.

Per domande o curiosità:
www.studiolegaleperugi.it

Editoria \ Come "scoprire" l'Abruzzo nel mondo

di Giuseppe
Greco

PER LA VENDITA dei libri nelle librerie ci sono due processi collaudati, ma di basso rendimento. Nel primo caso, le case editrici premono sulle librerie per farsi ordinare i nuovi libri. Con l'interno dei loro negozi pieno di libri invenduti, le librerie ignorano l'80% delle richieste. Delle offerte rimanenti ordinano una o due copie per titolo, costringendo gli editori a ripiegare sulle vendite online, che danneggiano ulteriormente le vendite nelle librerie. Si tratta di un processo insostenibile. Ci sono poi da considerare i costi per restituire i libri non venduti e le perdite di entrate per gli spazi che questi occupano sugli scaffali.

Nel secondo caso si prendono come esempio i supermercati (negli Usa anche alcune catene di librerie) che sono costretti ad "affittare" gli spazi sui loro scaffali ai "brand", partendo dal presupposto che ogni spazio deve fruttare una certa somma (calcolata distribuendo le entrate tra lo spazio riservato ai prodotti in vendita). Prima delle catene di librerie, negli Usa i libri venivano venduti sottocosto nei supermercati, provocando così la chiusura di molte librerie. Quando il "New York Times" nel 1896 iniziò la pubblicazione del loro inserto domenicale "Book Review" (che ancora oggi è il principale recensore di libri al mondo), il primo articolo riguardava "Le misure da adottare per combattere i supermercati".

Ma ci sarebbe una terza soluzione, quella che



la casa editrice Il Viandante di Chieti ha per esempio utilizzato per vendere nelle librerie il nuovo libro "I Messaggeri dell'Abruzzo nel Mondo". Alla base innovativa de Il Viandante c'è la constatazione che la libreria va privilegiata rispetto all'online in quanto rappresenta un billboard promozionale vi-

sibile a tutti, rispetto al settore online dove il libro bisogna andare a scovarlo. Nel caso de "I Messaggeri dell'Abruzzo nel Mondo", la casa editrice non ha chiesto direttamente alle librerie di richiedere il libro, bensì ha speronato i personaggi descritti nel volume a farlo presso le librerie.

Naturalmente l'argomento del libro si presta ad un'operazione tale, in quanto tratta 100 personaggi abruzzesi che risiedono all'estero, e a questi è stato chiesto di promuovere presso i loro conoscenti in Abruzzo la diffusione del libro, tramite prenotazioni presso librerie locali. "I Messaggeri dell'Abruzzo nel Mondo" descrive i personaggi che vivono nella rubrica domenicale di Dom Serafini sul dorso Abruzzo de "Il Messaggero". La prefazione è di Giovanni Sgardi della redazione di "Il Messaggero" di Pescara. I 100 personaggi del primo volume sono stati selezionati dagli oltre 1.000 che Serafini ha presentato nel corso di 20 anni sempre nelle pagine de "Il Messaggero".

Tra i 100 personaggi di successo che compaiono in questo primo volume vi sono rappresentate quasi tutte le professioni: avvocati, cuochi, finanziari, industriali, ingegneri, medici, professori, ricercatori, ristoratori, agenti, artigiani, artisti, scienziati... Per cercare il successo, spesso negato in Italia, questi personaggi fanno parte della cosiddetta "fuga di cervelli", che altro non è che un termine moderno per indicare "l'emigrazione" di un tempo. Per qualsiasi lettore, il libro è un ottimo modo di utilizzare l'esperienza altrui come fonte di ispirazione per progetti futuri, sia in Italia che all'estero. Ed è un "estero" che nel libro va dalla "A" (di Abu Dhabi) alla "Z" (di Zelanda).